



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/04/2006

=====

ADDI' 21/04/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELE	Mario	"
BONELLI	Angeio	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rogino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPOLI

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - BONELLI - CIANI - DE ANGELIS - RANUCCI - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 237

Oggetto:

Proposizione ricorso alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 20.2.2006 n. 96 (pubblicata sulla G.U. 16.3.06 n. 63) "Disciplina dell'Agriturismo". Affidamento incarico di rappresentanza e difesa.



237 21 APR. 2006

lee

Oggetto: Proposizione ricorso alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (pubblicata sulla G.U. 16.3.2006 n. 63) recante "Disciplina dell'Agriturismo". Affidamento incarico di rappresentanza e difesa



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTA

la legge 20.2.2006 n. 96 pubblicata sulla G.U. 16.3.2006 n. 63, recante "Disciplina dell'agriturismo";

CONSIDERATO

che, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, sia la materia "agricoltura", cui appartiene la disciplina dell'agriturismo, sia la materia "turismo", cui sono riconducibili taluni aspetti dell'attività agrituristica, rientrano, ai sensi dell'art. 117, 4° comma, della Costituzione, nella competenza legislativa residuale esclusiva delle Regioni;

CONSIDERATO

che detta normativa, facendo invece riferimento, all'art. 14, ai principi fondamentali in materia di agriturismo cui le Regioni devono uniformarsi, si configura come legge-quadro nell'ambito di una potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni;

CONSIDERATO

che ciò si rileva, in particolare, laddove la legge suindicata detta criteri in ordine ai requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività agrituristiche (art. 5), prevede che le Regioni disciplinino le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio (art. 7), riserva al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali la programmazione in materia di agriturismo (art. 11), assimila all'attività agrituristica quella dei pescatori che offrono ospitalità e somministrano pasti con prodotti derivanti dall'attività di pesca (art. 12) ed istituisce l'Osservatorio nazionale dell'Agriturismo (art. 13);

RITENUTO

conseguentemente, che il provvedimento normativo suindicato sia lesivo delle competenze legislative regionali;

RAVVISATA

pertanto, la necessità di proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost., per la declaratoria di illegittimità costituzionale della richiamata normativa in quanto violativa dell'art. 117 Costituzione;



237 21 APR. 2006

llly



CONSIDERATO

che la persistente carenza di organico dell'Avvocatura Regionale non consente l'affidamento del predetto incarico a legali interni;

RITENUTO

pertanto, anche in considerazione della rilevanza e della particolare importanza della questione, di affidare l'incarico di proporre ricorso dinanzi la Corte Costituzionale a qualificato professionista del libero foro;

RITENUTO

a tale fine di individuare tale legale nella persona dell'Avv.Prof. Gennaro Terracciano con studio in Roma, P.zza di Spagna n. 35;

VISTO l'art. 127 Cost.;

VISTO l'art. 32, 2° comma, della legge 11.3.1953 n. 87, nel testo vigente;

VISTO l'art. 41 della legge statutaria 11.11.2004 n. 1;

ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

- di proporre, per le motivazioni esposte nelle premesse, ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 20 febbraio 2006 n. 96, recante "Disciplina dell'Agriturismo";

- di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa della Regione Lazio all'Avv. Prof. Gennaro Terracciano del libero foro, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, P.zza di Spagna n. 35;

- di dare atto che il suddetto incarico viene conferito alle condizioni previste nella Direttiva approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 808 del 5.9.2003, alle tariffe minime professionali per le cause di valore indeterminato e a condizione che il legale officiato non assuma, nella stessa materia, incarichi professionali contrastanti con l'interesse regionale;

- di dare atto che, con successiva Determinazione, si provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa sul Capitolo R21401 del Bilancio Regionale per la liquidazione degli onorari a conclusione dell'incarico e previa presentazione di parcella corredata - ove occorra - del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine;

- di dare comunicazione della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge statutaria 11.11.2004 n. 1.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZURI

GA\19\04\2006
DELIBERA LIBERO FORO-CORTE COST.
1.96-06.DISCIPLINA AGRITURISMO

